



Deliberazione n. 946

Adottata dal Direttore Generale in data 09.08.2022

Oggetto: adozione Regolamento aziendale sul conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area Sanità.

PDEL/2022/1042

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 09.08.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis
coadiuvato
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

SSD Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu

SI' NO

Su proposta della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane,

RICHIAMATE le disposizioni del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 3, lettera e), del CCNL triennio 2016–2018, il quale prevede che la materia del conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nell'ambito delle relazioni sindacali, è oggetto di confronto per quanto attiene la definizione dei relativi criteri;

CONSIDERATO che i numerosi incontri e contatti tra l'Amministrazione ed i rappresentanti sindacali sul tema hanno condotto al testo definitivo del Regolamento di cui trattasi trasmesso, con nota PG/2022/11073 del 27/05/2022, in occasione della convocazione della riunione sindacale del 06/06/2022, riunione che ha concluso la serie di incontri sull'argomento;

RITENUTO quindi, di adottare il Regolamento aziendale sul conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area Sanità, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di adottare il Regolamento aziendale sul conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area Sanità, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Direttore SC Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Maria Teresa Garau

Coll. Prof. Amm. Dott. Luca Caschili

REGOLAMENTO CONFERIMENTO, MUTAMENTO E REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI DIRIGENZA AREA SANITA' E DIRIGENZA PTA

Sommario

Art. 1 - Finalità

CAPO I - Dirigenza Area Sanità

Art. 2 - Incarichi della Dirigenza Area Sanità

Art. 3 - Incarichi di Direzione di Dipartimento

Art. 4 - Incarichi di Direzione di struttura complessa

Art. 5 - Incarichi di Direzione di struttura Semplice

Art. 6 - Incarichi professionali di altissima professionalità, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo

Art. 7 - Incarichi professionali di base

CAPO II - Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa (PTA)

Art. 8 - Incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa (PTA)

Art. 9 - Incarichi di Direzione di Dipartimento

Art. 10 - Incarichi di Direzione di struttura complessa

Art. 11 - Incarichi di Direzione di struttura Semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale

Art. 12 - Incarichi professionali anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo

CAPO III - Norme relative al conferimento incarichi dirigenziali ex art. 15 septies D.Lgs. n. 502/1992

Art. 13 - Incarichi dirigenziali ex art. 15 septies, commi 1 e 2 , D.Lgs. n. 502/1992

Art. 14 - Procedure per il conferimento

Art. 15- Commissione esaminatrice

Art. 16- Conclusione della procedura

Art. 17 - Esclusioni

CAPO IV - Norme comuni agli incarichi di tutte le Dirigenze

Art. 18 - Contratto individuale di lavoro per il conferimento di incarico

Art. 19 - Valutazione di fine incarico

Art. 20 - Affidamento di incarico diverso

Art. 21 - Cessazione dal rapporto di lavoro

Art. 22 - Norme finali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento ha la finalità di definire le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa, struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale, struttura semplice, nonché degli incarichi di natura professionale, sulla base di quanto previsto per la dirigenza Area Sanità dagli artt. 17, 18, 19 e 20 del CCNL 2016–2018 del 19/12/2019 e per la dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa, PTA, dagli articoli 70 e 71 del CCNL 2016–2018 del 17/12/2020.
2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel limite, per quanto riguarda gli incarichi gestionali, del numero delle strutture stabilite dall'Atto Aziendale, ha luogo con le modalità indicate nel presente regolamento, con atto scritto del Direttore Generale, ad integrazione del contratto individuale.

CAPO I - Dirigenza Area Sanità

Art. 2 - Incarichi della Dirigenza Area Sanità

1. Al personale dirigente Area Sanità, ovvero medici, biologi, chimici, fisici, farmacisti, psicologi, dirigenti professioni sanitarie, sono conferibili, come stabilito dall'art. 17, comma 2, del CCNL vigente, incarichi di tipo prevalentemente gestionale o incarichi di tipo prevalentemente professionale.
2. Sono incarichi gestionali:
 - a) Direzione di Dipartimento;
 - b) Direzione di Struttura Complessa;
 - c) Direzione di Struttura Semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;
 - d) Direzione di Struttura Semplice.
3. Sono incarichi professionali:
 - a) Incarico professionale di altissima professionalità
 - b) Incarico professionale di alta specializzazione;
 - c) incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo
 - d) Incarico professionale di base.
4. La durata degli incarichi non può essere inferiore né superiore a quanto stabilito, in relazione alla tipologia di incarico, dall'art. 19, comma 4, e dall'art. 20, comma 3, del CCNL 2016–2018 e può essere più breve nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con le procedure di cui agli artt. 60-61 del CCNL 2016–2018 oppure per i motivi di cui all'art 15 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. L'incarico cessa altresì, anche se non ne sia scaduta la durata, automaticamente al compimento del limite massimo di età, nonché per il venir meno dei requisiti.
5. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a), senza attivare la procedura di cui all'art 18, comma 7, del CCNL, ovvero senza l'emissione di avviso di selezione interna, con il dirigente da incaricare selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 8 del predetto articolo del CCNL. L'utilizzo dell'avviso di selezione interna per l'individuazione del dirigente da incaricare non è previsto nel caso dell'incarico di direzione di Dipartimento e Struttura Complessa.

Art. 3 - Incarichi di Direzione di Dipartimento

1. L'incarico di direttore di dipartimento di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è conferibile dal Direttore Generale esclusivamente ai direttori a rapporto esclusivo delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all'art. 91, comma 12, del CCNL vigente. L'incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è equiparato all'incarico di direzione di struttura complessa. L'incarico di direzione di distretto sanitario di cui al D.Lgs. n. 502/1992 è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all'incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all'incarico di struttura complessa in base ad una scelta aziendale.
3. La durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento è triennale rinnovabile. Il Direttore di Dipartimento resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento.
4. Il Direttore di Dipartimento ha responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa nonché responsabilità di tipo funzionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 502/92 e smi.
5. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di Dipartimento e contiene anche le funzioni di controllo in materia di libera professione, le deleghe affidate dal datore ex artt. 16 e 18 D.Lgs. n. 81/2008 ed incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 196/2003.
6. Per la durata dell'incarico il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o modifica dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l'incarico di Direzione del Dipartimento.

Art. 4 - Incarichi di Direzione di struttura Complessa

1. L'incarico di Direzione di struttura complessa è conferito dal Direttore Generale con le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti.
2. Ai sensi del medesimo art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa relativi alla dirigenza apicale medico-sanitaria dei presidi ospedalieri non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 septies del predetto Decreto.
3. Agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1–2 si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 8, del D.Lgs. n. 502/92 e smi in ordine all'acquisizione dell'attestato di formazione manageriale.
4. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
5. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 22 del CCNL 2016–2018.

Art. 5 - Incarichi di Direzione di struttura Semplice

1. Gli incarichi di Direzione di struttura Semplice a valenza dipartimentale o distrettuale sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti Area Sanità, con le modalità previste all'art. 15 ter del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., che abbiano superato

positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire o disciplina equipollente.

2. Gli incarichi di Direzione di struttura Semplice a valenza dipartimentale o distrettuale sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore del Dipartimento o Distretto di riferimento, sentiti i direttori di struttura complessa afferenti al dipartimento o distretto, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, riducibili nei casi di motivata necessità/urgenza, e contestuale invio alle e-mail aziendali per macro - organizzazione, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum scientifico-professionale.

Per la proposta il Direttore del Dipartimento o Distretto di riferimento tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico;
- b) dell'area e disciplina di appartenenza;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni della performance effettuate dall'OIV;
- e) del criterio di rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti medici e sanitari dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

3. Gli incarichi di Direzione di struttura Semplice quale articolazione interna di struttura complessa sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di struttura complessa, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, riducibili nei casi di motivata necessità/urgenza, e contestuale invio alle e-mail aziendali per macro - organizzazione, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum scientifico-professionale.

Per la proposta il Direttore di struttura complessa tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) dell'area e disciplina di appartenenza;

- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni della performance effettuate dall'OIV;
- e) del criterio di rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti medici e sanitari dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

4. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 5 a 7 anni, con facoltà di rinnovo.

Art. 6 - Incarichi professionali di altissima professionalità, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo

1. Gli incarichi professionali di altissima professionalità, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo sono attribuiti ai dirigenti Area Sanità che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico, sulla base di particolari competenze sviluppate in settori specialistici e di significativa rilevanza scientifica per la disciplina e l'organizzazione delle strutture di appartenenza.

2. Gli Incarichi di altissima professionalità di cui al precedente comma si distinguono a loro volta in incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale e incarichi di altissima specializzazione quali articolazione interna di struttura complessa.

3. Gli incarichi professionali di altissima professionalità, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza, sentito il Direttore del Dipartimento o Distretto di riferimento, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 15 giorni e contestuale invio alle e-mail aziendali, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum scientifico-professionale.

Per la proposta il Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza, tiene conto:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) dell'area e disciplina di appartenenza;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni della performance effettuate dall'OIV;

e) del criterio di rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti medici e sanitari dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

4. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 5 a 7 anni, con facoltà di rinnovo.

Art. 7 - Incarichi professionali di base

1. Gli incarichi professionali di base sono attribuiti ai dirigenti Area Sanità con esperienza professionale inferiore a 5 anni.

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza.

3. Gli incarichi professionali di base sono conferibili ai dirigenti all'atto della prima assunzione, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica.

4. Gli incarichi professionali ai neo-assunti sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, decorso il periodo di prova e hanno durata non superiore a 5 anni.

CAPO II - Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa (PTA)

Art. 8 - Incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa (PTA)

1. Ai dirigenti di cui al presente capo sono conferibili incarichi di Direzione di Dipartimento, direzione di struttura complessa o di direzione di struttura semplice dipartimentale o di struttura semplice, a contenuto prevalentemente gestionale, ovvero di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo (art. 70 CCNL 2016–2018).

2. Sono incarichi di natura gestionale:

a) Direzione di Dipartimento;

b) Incarico di direzione di struttura complessa;

c) Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale;

3. Sono incarichi di natura professionale:

a) incarico professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo.

4. Gli incarichi di cui al comma 2, lett. a), b, c), si configurano come sovraordinati rispetto a quelli di cui al comma 3, lett. a).

5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato e hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Art. 9 - Incarichi di Direzione di Dipartimento o Distretto

1. L'incarico di direttore di dipartimento è conferibile dal Direttore Generale esclusivamente ai direttori a rapporto esclusivo delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, con le procedure previste dall'art 17 bis del D. Lgs. n. 502/1992, ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all'art. 89; l'incarico di direzione di distretto sanitario di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è equiparato, ai fini della

retribuzione di posizione di parte fissa, all'incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all'incarico anche di struttura complessa in base all'atto aziendale.

2. Per il conferimento di tale tipologia di incarichi, l'esperienza professionale dirigenziale richiesta non può essere inferiore a cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea, prestati con o senza soluzione di continuità; qualora, presso l'ente o l'azienda, non sia disponibile personale dirigenziale che abbia maturato integralmente l'arco temporale della predetta esperienza professionale, l'incarico potrà essere conferito a dirigente con esperienza professionale inferiore.
3. La durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento è triennale rinnovabile. Il Direttore di Dipartimento resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento.
4. Il Direttore di Dipartimento ha responsabilità di tipo funzionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 502/92 e smi.
5. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di Dipartimento e contiene anche le deleghe affidate dal datore ex artt. 16 e 18 D.Lgs. n. 81/2008 ed incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 196/2003.
6. Per la durata dell'incarico il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o modifica dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l'incarico di Direzione del Dipartimento.

Art. 10 - Incarichi di Direzione di Struttura Complessa

1. Gli incarichi di Direzione di struttura complessa sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di Dipartimento o Distretto, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico.

2. Gli incarichi di direttore di struttura Complessa sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di Dipartimento, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno per almeno 10 giorni, riducibili nei casi di motivata necessità/urgenza e contestuale invio alle e-mail aziendali per macro-organizzazione, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum.

3 Per la proposta il direttore del Dipartimento tiene conto dei seguenti criteri:

- Valutazioni riportate in base alle modalità di verifica previste dalle norme di legge e contrattuali;
- Natura e caratteristiche delle funzioni e attività da svolgere;
- Professionalità richiesta;

- Attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti;
 - Risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
 - Valutazioni del curriculum e dell'iter formativo e professionale.
- 4 I criteri di cui sopra sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi.
5. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
- 6 In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 73 CCNL 2016–2018.

Art. 11 - Incarichi di Direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale

1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di Struttura Complessa per le Strutture Semplici costituenti proprie articolazioni o del direttore di Dipartimento o Distretto per le Strutture Semplici a valenza Dipartimentale o distrettuale, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico ovvero, in mancanza, attraverso le modalità previste per il conferimento degli incarichi di Struttura Complessa.

2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Dipartimento, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, riducibili nei casi di motivata necessità/urgenza, e contestuale invio alle e-mail aziendali per macro-organizzazione, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta il direttore del Dipartimento o distretto tiene conto:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

3. Gli incarichi di Direttori di Strutture Semplici sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di Struttura Complessa, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno per almeno 10 giorni, riducibili nei casi di motivata necessità/urgenza, e contestuale invio alle e-mail aziendali per macro

- organizzazione, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti, anche in altre aziende;
- f) Invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta il Direttore di Struttura Complessa tiene conto:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- f) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- g) del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

4 Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

Art. 12 - Incarichi professionali, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo

1 Gli incarichi professionali, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza, sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, riducibili nei casi di motivata necessità/urgenza, e contestuale invio alle e-mail aziendali per macro-organizzazione, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti, anche in altre aziende;
- f) Invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta il Direttore della struttura di appartenenza, sentito il direttore del Dipartimento, tiene conto:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;

- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

2 Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

CAPO III - Norme relative al conferimento incarichi dirigenziali ex art. 15 septies D.Lgs. n. 502/1992

Art. 13 - Incarichi dirigenziali ex art. 15 septies, commi 1 e 2 , D.Lgs. n. 502/ 1992

1 L'art. 15 septies del D.Lgs. n. 502/92, come novellato dal D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012, introduce due particolari fattispecie di incarichi dirigenziali a tempo determinato nell'ambito della vigente legislazione di riferimento, rispetto alla quale si pone come norma speciale, ed attribuisce alle Aziende Sanitarie la possibilità di conferire, sulla base delle direttive regionali in materia, incarichi a tempo determinato per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, comma 1 del predetto art., ovvero di natura professionale di studio e ricerca, comma 2 del predetto art..

2 Gli incarichi di cui al comma 1 sono inerenti a funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico e sono conferibili per tutte le posizioni individuate dall'Azienda come tali nel limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto. Detti incarichi sono conferiti dal Direttore Generale sulla base di contratti a tempo determinato e con rapporto esclusivo di lavoro a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque, con facoltà di rinnovo.

3 Gli incarichi di cui al comma 2 vengono conferiti sulla base di contratti a tempo determinato, in numero non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto. Detti incarichi di natura dirigenziale e relativi a profili diversi da quello medico sono conferiti dal Direttore Generale ad esperti di provata

competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.

4 Detti incarichi sono attribuiti esclusivamente per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico per l'Ente e in coerenza con gli obiettivi e gli assetti organizzativi indicati nell'atto aziendale.

5 Gli incarichi sono conferiti previa informativa alle Organizzazioni Sindacali della rispettiva Area, sulla base di un elenco di candidati giudicati idonei da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale.

6 Il personale interno dell'Azienda, in possesso dei requisiti di professionalità e di competenza richiesti, potrà partecipare alla selezione.

7 Le deliberazioni aziendali relative al conferimento degli incarichi devono illustrare le motivazioni che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale e indicare il valore percentuale raggiunto, per il ruolo di riferimento, rispetto alla dotazione organica. Detti atti devono essere trasmessi alla Direzione generale dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Art. 14 - Procedure per il conferimento

1 L'Azienda emette apposito avviso che verrà reso pubblico mediante pubblicazione dell'apposita sezione del sito web aziendale o altre forme di pubblicità ritenute, di volta in volta, opportune in relazione all'incarico da conferire per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni, riducibili nei casi di motivata necessità/urgenza e contestuale invio alle e-mail aziendali per macro-organizzazione.

2 L'avviso dovrà contenere l'indicazione delle caratteristiche dell'incarico da conferire, dei requisiti di ammissione della domanda e di idoneità, le modalità di presentazione della relativa documentazione, la procedura per la valutazione dei candidati, la durata dell'incarico e il relativo trattamento giuridico ed economico.

3 Le domande potranno essere inoltrate in base anche a quanto stabilito di volta in volta nei singoli bandi: a mezzo pec e/o a mezzo raccomandata a.r. e/o a mezzo consegna a mano al protocollo della ARNAS G. Brotzu.

4 Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all'Azienda in data successiva al termine di scadenza, anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa, in tal caso, fede il timbro postale, ma l'acquisizione al protocollo aziendale.

Art. 15 - Commissione esaminatrice

1 La Commissione esaminatrice chiamata a formulare il giudizio di idoneità dei candidati sarà individuata, in ragione del profilo di incarico di cui al bando, con successivo provvedimento della Direzione Aziendale.

2 Alla Commissione si applicano le disposizioni generali in materia di incompatibilità, nonché, di regola, quelle in materia di composizione previste per le Commissioni di Concorso Pubblico; l'attività prestata dai dipendenti dell'Azienda quali Presidente, Componente o Segretario della Commissione di valutazione rientra nei normali compiti d'ufficio con riguardo, pertanto, in ragione delle disposizioni di cui alla L. n. 56/2019 non sarà riconosciuto alcun gettone che remunererà l'attività svolta in seno alla Commissione, anche in veste di segretario, eccettuati i soli rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento della procedura.

3 Le circostanze che determinano l'incompatibilità a fare parte delle commissioni di cui al precedente comma devono essere cessate prima della data di adozione della deliberazione di nomina della commissione.

4 Per i componenti provenienti da altre Aziende è previsto il solo rimborso delle spese documentate sostenute e la partecipazione alla commissione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda di appartenenza.

5 I nominativi della commissione di valutazione saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito web aziendale.

6 La Commissione, per ciascun candidato, valuterà il possesso dei requisiti per l'ammissione alla procedura e, sulla base dei curricula presentati e di apposito colloquio, predisporrà un elenco dei candidati idonei in relazione alle competenze richieste e alle funzioni da svolgere.

Art. 16 - Conclusione della procedura

1 L'elenco degli ammessi è pubblicato nell'apposita sezione del sito web dell'Azienda. Ai soggetti esclusi viene data comunicazione dell'esclusione e delle motivazioni, a mezzo raccomandata a.r. o pec personale se indicata nella domanda di partecipazione.

2 Il Direttore Generale approva gli atti della procedura ed individua tra i candidati idonei, su proposta del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario secondo le rispettive competenze e all'esito di eventuale ulteriore colloquio, quello cui conferire l'incarico.

3 L'attribuzione dell'incarico verrà formalizzata mediante stipula del contratto individuale di lavoro che disciplinerà le modalità e le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro.

4 Al conferimento dell'incarico consegue il congelamento di un corrispondente posto vacante nella dotazione organica.

5 I contratti di lavoro individuali sono stipulati con riferimento agli istituti giuridici ed economici di cui ai vigenti CCNL della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza PTA. In base alle norme dei CCNL delle Aree Dirigenziali di riferimento, ai dirigenti assunti per l'incarico è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dai vigenti CCNL per i corrispondenti Dirigenti di pari incarico in servizio. La retribuzione di posizione variabile, correlata all'incarico attribuito nel quadro della graduazione delle funzioni dirigenziali, e la retribuzione di risultato sono erogate nel rispetto dei fondi previsti per tutto il personale dirigenziale; la retribuzione di posizione, attribuibile sulla base delle funzioni, grava sul bilancio dell'Azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e non può comunque superare, negli importi massimi, secondo quanto previsto negli artt. 91, 92 e 93 del CCNL 2016–2018 per i Dirigenti dell'area sanità e nell'art. 89 del CCNL 2016–2018 per i Dirigenti dell'area PTA.

Art. 17 - Esclusioni

1 Ai sensi dell'articolo 15, comma 7 quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per il personale della dirigenza Area Sanità con tale tipologia di contratto a tempo determinato non possono essere conferiti incarichi di strutture complesse previste nell'articolazione organizzativa dei dipartimenti ospedalieri delle aziende sanitarie, indicate nei rispettivi atti aziendali.

CAPO IV - Norme comuni agli incarichi di tutte le Dirigenze

Art. 18 - Contratto individuale di lavoro per il conferimento di incarico

1. Ai sensi dell'art. 11 del CCNL 2016–2018 per la Dirigenza Area Sanità e dell'art. 71, comma 14, del CCNL 2016–2018 per la Dirigenza PTA, l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale, senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale può attivarsi.

Art. 19 - Valutazione di fine incarico

1. Le valutazioni di fine incarico competono ai Collegi Tecnici di cui all'art. 57 del CCNL 2016–2018 per la dirigenza Area Sanità e di cui all'art. 76 del CCNL 2016–2018 per la Dirigenza PTA. Per le modalità di funzionamento dei Collegi Tecnici e dei criteri di valutazione si rinvia alla vigente specifica regolamentazione aziendale.
2. Le valutazioni sono effettuate di norma entro un mese dalla scadenza dell'incarico, al fine dei conseguenti adempimenti aziendali.
3. Per le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti si richiama interamente quanto previsto negli artt. da 58 a 62 del CCNL 2016–2018 per la dirigenza Area Sanità e negli artt. da 77 a 81 del CCNL 2016–2018 per l'area PTA.

Art. 20 - Affidamento di incarico diverso

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, alla scadenza dell'incarico dirigenziale l'Azienda, anche in relazione a processi di riorganizzazione, può non confermare l'incarico medesimo, anche in presenza di valutazione positiva, e affidare un incarico diverso, anche di valore economico inferiore.

Art. 21 - Cessazione dal rapporto di lavoro

1. L'affidamento degli incarichi non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite massimo d'età. In tali casi la durata dell'incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite e comunque il raggiungimento di tale limite supera e prevale qualunque altra scadenza fosse stata fissata nel contratto individuale di affidamento incarico.

Art. 22 - Norme finali

1. Gli incarichi dirigenziali conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente Regolamento sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.
2. Rimane salva la facoltà dell'Azienda di poter annullare/sospendere/revocare in qualsiasi fase, anche a procedura conclusa, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente regolamento senza che si consolidi in capo ai candidati alcun diritto/aspettativa di qualsiasi contenuto.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di natura legislativa e contrattuale, peraltro, in ogni caso sovraordinate.